
Disposiciones de la Santa Sede en materia de organización económica. 2013-2014*

1. Carta Apostólica en forma de «*Motu Proprio*» *Fidelis dispensator et prudens*

Del Sumo Pontífice Francisco para la constitución de una nueva estructura de coordinación de los asuntos económicos y administrativos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano (24 de febrero de 2014)¹

Fidelis dispensator et prudens (Lc 12, 42)

Del mismo modo que el administrador fiel y prudente tiene la tarea de cuidar con esmero cuanto le ha sido confiado, así la Iglesia es consciente de la responsabilidad que tiene de salvaguardar y gestionar diligentemente sus propios bienes, a la luz de su misión evangelizadora y con particular solicitud hacia los necesitados. Especialmente, la gestión económica y financiera de la Santa Sede está íntimamente relacionada con su misión específica, no sólo al servicio del ministerio universal del Santo Padre, sino también del bien común, en aras del desarrollo integral de la persona humana.

* El comentario de las normas aquí reproducidas, junto con otras de años anteriores, puede encontrarse en el Estudio de D. ZALBIDEA, *La reorganización económica de la Santa Sede. Balance y perspectivas*, publicado en este número de la Revista, pp. 221-251.

¹ Texto tomado de www.vatican.va (en el momento de la publicación de este número de la revista todavía no ha aparecido en AAS).

Después de haber considerado atentamente los resultados del trabajo de la Comisión referente de la organización de la estructura económico-administrativa de la Santa Sede (cfr. *Quirógrafo* del 18 de julio de 2013), tras haber consultado al Consejo de Cardenales para la reforma de la Constitución apostólica *Pastor Bonus* y al Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede, con esta Carta apostólica en forma de *Motu proprio* establezco cuanto sigue:

CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

1. Queda instituido el Consejo de asuntos económicos, con la tarea de supervisar la gestión económica y vigilar las estructuras y actividades administrativas y financieras de los Dicasterios de la Curia Romana, de las Instituciones relacionadas con la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

2. El Consejo de asuntos económicos está compuesto por quince miembros, ocho de los cuales son elegidos entre Cardenales y Obispos, de modo tal que quede reflejada la universalidad de la Iglesia, y siete, expertos laicos de diversas nacionalidades, con competencia financiera y de reconocida profesionalidad.

3. El Consejo de asuntos económicos está presidido por un Cardenal Coordinador.

SECRETARÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS

4. Queda instituida la Secretaría de asuntos económicos, como Dicasterio de la Curia Romana según la Constitución apostólica *Pastor Bonus*.

5. Teniendo en cuenta las indicaciones del Consejo de asuntos económicos, la Secretaría responde directamente ante el Santo Padre y lleva a cabo el control económico y la vigilancia de los Entes detallados en el punto 1, así como las políticas y los procedimientos relativos a las adquisiciones y a la adecuada distribución de recursos humanos, respetando las competencias propias de cada Ente. La competencia de la Secretaría se extiende, por tanto, a todo lo relacionado con el ámbito económico.

6. La Secretaría de asuntos económicos está presidida por un Cardenal Prefecto, que colabora con el Secretario de Estado. Un Prelado Secretario General tiene la tarea de ayudar al Cardenal Prefecto.

AUDITOR GENERAL

7. El Auditor General es nombrado por el Santo Padre y tiene la tarea de realizar la revisión contable (*audit*) de los Entes indicados en el punto 1.

LOS ESTATUTOS

8. El Cardenal Prefecto es responsable de la redacción de los Estatutos definitivos del Consejo de asuntos económicos y de la Oficina del Auditor General. Los Estatutos serán presentados *quam primum* a la aprobación del Santo Padre.

Dispongo que cuanto queda establecido entre en vigor de manera inmediata, plena y estable, abrogando todas las disposiciones incompatibles, y que la presente Carta apostólica en forma de *Motu proprio* sea publicada en «L'Observatore Romano» del 24-25 de febrero de 2014 y posteriormente en *Acta Apostolicae Sedis*.

*Roma, junto a San Pedro, 24 de febrero de 2014,
primer año de mi Pontificado.*

FRANCISCUS PP.

2. Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del Sumo Pontífice Francisco con la cual se aprueba el nuevo estatuto de la Autoridad de Información Financiera (15 de noviembre de 2013)²

Mediante el *Motu proprio* «La Sede Apostólica», del 30 de diciembre de 2010, emanado para la prevención y la lucha contra las actividades ilegales en campo financiero y monetario, mi predecesor Benedicto XVI quiso instituir la Autoridad de información financiera (AIF), aprobando el primer Estatuto.

A continuación, para reforzar las iniciativas ya emprendidas con el fin de prevenir y combatir cada vez mejor eventuales actividades ilícitas en el sector económico-financiero, como también para luchar contra la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción de masa, con el *Motu proprio* «La promoción», del 8 de agosto de 2013, he atribuido nuevas funciones a la Autoridad de información financiera.

Acogiendo también las sugerencias de la Comisión referente del Instituto para las Obras de religión que instituí con Quirógrafo del 24 de junio de 2013, he considerado oportuno reformar la estructura interna de la Autoridad, a fin de que pueda desempeñar mejor las funciones institucionales que se le confían y, por tanto, con la presente Carta apostólica, apruebo el adjunto Estatuto de la Autoridad de información financiera, que sustituye el anterior.

Todo lo que he deliberado con esta Carta apostólica en forma de *Motu proprio* ordeno que se observe en todas sus partes, no obstante cualquier cosa contraria incluso si es digna de especial mención, y establezco que sea promulgado mediante la publicación en el periódico «*L'Osservatore Romano*», entrando en vigor el 21 de noviembre de 2013.

*Dado en Roma, junto a San Pedro,
el 15 de noviembre del año 2013,
primero del Pontificado.*
FRANCISCUS PP.

² Texto tomado de www.vatican.va (en el momento de la publicación de este número de la revista todavía no ha parecido en AAS).

STATUTO DELL'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

TITOLO I NATURA E FUNZIONI

Articolo 1. *Natura e sede*

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) è una Istituzione collegata con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e seguenti della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*.

2. L'Autorità è dotata di personalità giuridica canonica pubblica ed ha sede nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 2. *Funzioni*

L'Autorità svolge, in piena autonomia e indipendenza, le seguenti funzioni:

- a) vigilanza e regolamentazione a fini prudenziali degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria;
- b) vigilanza e regolamentazione al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) informazione finanziaria.

TITOLO II ORGANI, STRUTTURA E PERSONALE

Articolo 3. *Organi e struttura*

1. Gli organi dell'Autorità sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Direttore.

2. L'Autorità è suddivisa in due uffici:

- a) l'ufficio per la vigilanza e la regolamentazione;
- b) l'ufficio per l'informazione finanziaria.

3. L'Autorità adotta le procedure e le misure necessarie per garantire la separazione operativa fra la funzione di vigilanza e regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria.

Articolo 4. *Consiglio direttivo e Presidente*

1. Il Consiglio direttivo è composto da quattro membri e da un Presidente, nominati dal Sommo Pontefice *ad quinquennium*, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto dell'attività dell'Autorità.

2. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula le linee di politica generale e le strategie fondamentali dell'Autorità;
 - b) emana il Regolamento interno dell'Autorità;
 - c) conferisce al Direttore il potere di firma, secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell'Autorità;
 - d) adotta i regolamenti e le linee guida nei casi stabiliti dall'ordinamento;
 - e) approva il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati, predisposto dal Direttore;
 - f) irroga le sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall'ordinamento vigente;
 - g) propone al Presidente del Governatorato l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall'ordinamento;
 - h) approva ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo dell'Autorità, predisposti dal Direttore;
 - i) approva ogni anno entro il 31 marzo un rapporto pubblico contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni, predisposto dal Direttore;
 - j) approva ogni anno entro il 31 marzo un rapporto confidenziale per la Segreteria di Stato sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni, predisposto dal Direttore;
 - k) formula mediante il Presidente le proposte di nomina del Direttore, del Vice-Direttore e di assunzione del personale;
 - l) può richiedere studi e pareri o lo svolgimento di specifiche attività ai propri membri, al Direttore o ad esperti esterni.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) presiede il Consiglio direttivo;
 - b) ha la rappresentanza legale dell'Autorità;
 - c) ha il potere di firma.

Articolo 5. *Sedute del Consiglio direttivo*

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta sia necessario, anche su proposta di un membro del Consiglio direttivo o del Direttore.

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza le sedute sono presiedute dal membro da lui designato.

3. Il Presidente convoca le sedute, fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inoltrato ai membri di norma almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione, purché documentabile.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre membri.

6. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

7. Delle sedute e delle deliberazioni deve redigersi verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da registrarsi nel libro dei verbali.

8. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

9. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle sedute e delle deliberazioni.

Articolo 6. Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Segretario di Stato *ad quinquennium*, su proposta formulata dal Presidente, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto dell'attività dell'Autorità.

2. Il Direttore, in linea con le linee di politica generale e le strategie fondamentali stabilite dal Consiglio direttivo, svolge le seguenti funzioni:

- a) dirige, organizza e controlla l'attività dell'Autorità;
- b) propone al Consiglio direttivo la nomina del Vice-Direttore e l'assunzione del personale, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica e del bilancio preventivo, partecipando alla procedura di selezione;
- c) sovrintende al personale, promuovendone la formazione ed il costante aggiornamento e qualificazione professionale;
- d) adotta istruzioni e linee guida in materia di organizzazione e attività del personale;
- e) propone al Consiglio direttivo il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati;

- f) nel quadro del programma approvato dal Consiglio direttivo, dispone e attua le verifiche a distanza e le ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati;
- g) propone al Consiglio direttivo l'irrogazione di sanzioni amministrative, nei casi stabiliti dall'ordinamento vigente;
- h) propone al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo ed entro il 30 settembre il bilancio preventivo dell'Autorità;
- i) propone al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni;
- j) propone al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio un rapporto confidenziale per la Segreteria di Stato sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni;
- k) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto;
- l) partecipa alle sedute del Comitato di Sicurezza Finanziaria;
- m) trasmette rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nei casi stabiliti dall'ordinamento vigente;
- n) partecipa alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- o) propone al Consiglio direttivo le linee di politica generale e le strategie fondamentali per la collaborazione internazionale;
- p) ha potere di firma, se delegato dal Consiglio direttivo, inclusa la stipula di protocolli d'intesa con autorità analoghe di altri Stati, nei casi stabiliti dall'ordinamento vigente.

3. Il Direttore è coadiuvato da un Vice-Direttore, nominato dal Segretario di Stato *ad quinquennium*, su proposta formulata dal Presidente, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nelle materie giuridiche, economiche e finanziarie e negli ambiti oggetto dell'attività dell'Autorità.

4. Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in caso di sua assenza.

5. Per la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore e del Vice-Direttore si attuano, in quanto applicabili, i principi e le norme stabiliti nel *Regola-*

mento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012, come eventualmente integrato e modificato.

Articolo 7. Personale

1. L'Autorità è dotata di risorse umane e materiali adeguate alle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica.

2. I capi ufficio, i membri del personale e gli esperti esterni sono scelti tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con un alto livello di preparazione nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto dell'attività dell'Autorità.

3. I capi ufficio sono nominati con biglietto del Segretario di Stato, su proposta formulata dal Presidente.

4. Per l'assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano, in quanto applicabili, i principi e le norme stabiliti nel *Regolamento Generale della Curia Romana* del 30 aprile 1999, e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica* del 20 novembre 2012, come eventualmente integrati e modificati.

TITOLO III

**Accesso alle informazioni e collaborazione
a livello interno e internazionale**

Articolo 8. Accesso alle informazioni e collaborazione a livello interno e internazionale

L'Autorità accede ai documenti, dati e informazioni, collabora e scambia informazioni a livello interno e internazionale nei casi stabiliti dall'ordinamento.

Articolo 9. Protezione dei documenti, dati ed informazioni

Tutti i documenti, dati e informazioni posseduti dall'Autorità sono:

- a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dall'ordinamento;
- b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

Articolo 10. Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni canoniche e civili vaticane.

3. Carta Apostólica en forma de «*Motu Proprio*» para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (8 de agosto de 2013)³

La promozione dello sviluppo umano integrale sul piano materiale e morale richiede una profonda riflessione sulla vocazione dei settori economico e finanziario e sulla loro corrispondenza al fine ultimo della realizzazione del bene comune.

Per questo motivo la Santa Sede, in conformità con la sua natura e missione, partecipa agli sforzi della Comunità internazionale volti alla protezione e alla promozione dell'integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico e finanziario e alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali.

In continuità con l'azione già intrapresa in questo ambito a partire dal *Motu Proprio* del 30 dicembre 2010 *per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*, del mio predecessore Benedetto XVI, desidero rinnovare l'impegno della Santa Sede nell'adottare i principi e adoperare gli strumenti giuridici sviluppati dalla Comunità internazionale, adeguando ulteriormente l'assetto istituzionale al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Con la presente Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* adotto le seguenti disposizioni.

Articolo 1

I Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato della Città del Vaticano in materia di:

- a) misure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- b) misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- c) vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

³ En AAS 105 (2013) 811-814.

Articolo 2

L'Autorità di Informazione Finanziaria esercita la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

Articolo 3

I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione nelle materie sopra indicate anche nei confronti dei Dicasteri e degli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 4

È istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria con il fine di coordinare le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Esso è disciplinato dallo Statuto unito alla presente Lettera Apostolica.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*.

Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili, a partire dal 10 agosto 2013.

*Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico,
l'8 agosto dell'anno 2013,
primo del Pontificato.
FRANCISCUS PP.*

STATUTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

Articolo 1. *Composizione*

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è composto da:
 - a) l'Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, che lo presiede;

- b) il Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati;
- c) il Segretario della Prefettura per gli Affari Economici;
- d) il Vice-Segretario Generale del Governatorato;
- e) il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano;
- f) il Direttore dell'Autorità di Informazione Finanziaria;
- g) il Direttore dei Servizi di Sicurezza e di Protezione Civile del Governatorato.

Articolo 2. Funzioni

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

- a) stabilisce criteri e modalità per l'elaborazione della valutazione generale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;
- b) approva la valutazione generale dei rischi e il suo regolare aggiornamento;
- c) individua le misure occorrenti per la gestione ed il contenimento dei rischi;
- d) coordina l'adozione ed il regolare aggiornamento di politiche e procedure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;
- e) promuove l'attiva collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
- f) assicura agli organismi interessati un'informazione appropriata sui rischi rilevati;
- g) adotta procedure e linee guida interne;
- h) chiede informazioni alle Autorità ed agli enti che operano nell'ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
- i) domanda studi e pareri ad esperti esterni.

Articolo 3. Sedute

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è convocato dal Presidente, di norma ogni quattro mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario.

2. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.

3. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviato ai membri di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione.

5. Le deliberazioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il ruolo di Segretario è svolto dal Direttore dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

7. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Comitato esperti e tecnici nelle materie di competenza.

4. Ley N. XVIII de confirmación del Decreto N. XI del Presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano sobre normas en materia de transparencia, vigilancia e información financiera (8 de octubre de 2013)⁴

Se trata del último paso de reforma de la Ley CXXVII sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de ingresos procedentes de actividades criminales y de la financiación del terrorismo de 30 de noviembre de 2010. Esta ley fue modificada e integrada por un Decreto del Presidente de la Gobernación de 25 de enero de 2012, y confirmada por la Ley N. CLXVI de 24 de abril de 2012. Sufrió también algunas modificaciones por la Ley N. CLXXXV del 14 de diciembre de 2012.

El 8 de agosto de 2013 fue promulgado el Decreto N. XI del Presidente de la Gobernación referido a las normas en materia de Transparencia, Vigilancia e Información Financiera, confirmado con algunas modificaciones por la Ley N. XVIII de 8 de octubre de 2013, a la que nos referimos.

Es una normativa muy específica en el ámbito financiero sobre el reciclaje y la financiación del terrorismo, la vigilancia y la regulación prudencial de los entes que desarrollan profesionalmente actividades de naturaleza financiera, el transporte transfronterizo de dinero y algunas cuestiones sobre la Autoridad de Información Financiera y las medidas que está llevando a cabo el Estado de la Ciudad del Vaticano para adecuar sus normas a los estándares internacionales en la materia.

⁴ Texto tomado de www.vaticanstate.va (en el momento de la publicación de este número de la revista todavía no ha aparecido el AAS).